COMUNE DI CASTELVERRINO

(Provincia di Isernia)

SEDUTA DEL 10.11.2013

DELIBERA N.15

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione. Seduta pubblica

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni imu anno 2013

L'anno **duemilatredici** addì **dieci** del mese di **novembre**, con inizio alle ore **9,15** con la continuazione, nella solita sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del consiglio comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
1. PANNUNZIO Antonio	Х	
2. PANNUNZIO Mino	Х	
3. BAGNOLI Feliciantonio	Х	
4. MARIANI Pasquale	Х	
5. MECCIA Vitale	Х	
6. RICCI Pasqualina	Х	
7. MECCIA Mario Rocco	Х	
8. MASTROSTEFANO Pietro	Х	
9. MARSELLA Massimiliano	Х	
10. MISISCHIA Maurizio	Х	
11. SFORZA Ennio	Х	
12. DI CIOCCO Tiziana	Х	
13. SACCHETTA Dino	Х	
TOTALI	13	==

Assiste all'adunanza il segretario comunale Dott. Di Girolamo Franco il quale redige il presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Antonio Pannunzio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al <u>n.5</u> dell'ordine del giorno.

PROPOSTA n.15 del 10.11.2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2013 IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con D.Lgs.14 marzo 2011, n.23 (c.d. "Federalismo Fiscale Municipale") è stata prevista l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014 dell'imposta municipale propria (art.8 e ss);
- con D.L.201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta (all'art.13) l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs.23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art.13 del D.L.201/11.
- con il D.L.16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs.23/11 e al D.L.201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria; RICHIAMATI in particolare i sequenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:
 - il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
 - il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
 - il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
 - il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
 - il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
 - il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita` immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2013, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e dall'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06;

DATO ATTO che il decreto legge n. 102/2013 ha prorogato l'approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2013 e i relativi allegati al 30/11/2013;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Castelverrino in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Castelverrino;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata(art. 13, comma 10, D.L. 201/2011); -

RITENUTO opportuno per l'anno 2013 confermare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale nello 0,76%;

DATO ATTO CHE con decreto legge 102 del 31/08/2013 è stata disposta l'abolizione dell'Imu prima casa e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RITENUTO di dover applicare per gli immobili A/1, A/8 E A/9 l'aliquota dello 0,40 e le detrazioni stabilite per l'anno 2012;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione unanime, resa per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011:
 - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76 %;
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40 % per gli immobili di categoria catastale A/1, A/8 E A/9 non esclusi dal pagamento IMU dal Decreto Legge n. 102/2013;
- 2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. n° 267/2000.

VISTO: Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 dlel D.Lgvo n.267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Antonio Pannunzio

F.to dr. Franco Di Girolamo

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa <u>ALL'ALBO</u> <u>PRETORIO ON-LINE</u> il giorno 04.12.2013 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. Lì 04.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Franco Di Girolamo

---Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04.12.2013

ai sensi ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/00.

Lì 04.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Franco Di Girolamo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì 04.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Franco Di Girolamo